Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal



Corte III
C-5223/2012

Decisione del 29 novembre 2012

Composizione

Giudice Vito Valenti, giudice unico,
cancelliera Marcella Lurà.

Parti

A._____,
rappresentata dal Patronato ACLI,
ricorrente,

contro

Cassa svizzera di compensazione (CSC),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore

Oggetto

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (decisione su opposizione del 1° ottobre 2012).

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

1.
Nella decisione su opposizione del 1° ottobre 2012 (doc. 19), la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha respinto l'opposizione del 20 aprile 2012 (doc. 9) e confermato la propria decisione del 21 marzo 2012 (doc. 6) mediante la quale ha deciso di erogare in favore di A._____ – cittadina italiana, nata il (…), coniugata, con tre figlie (doc. 2) – una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia di fr. 53.-- al mese dal 1° aprile 2012. Detta rendita è stata calcolata in base ad una durata di contribuzione di 1 anno e 7 mesi (periodo contributivo di 10 mesi nel 1966 e 9 mesi nel 1967 sulla base delle "Tabelle per la determinazione della durata di contribuzione presumibile negli anni 1948-1968"), un reddito annuo medio determinante di fr. 11'136.-- ed una scala delle rendite 2 (v. in particolare doc. 3).

2.
Il 5 ottobre 2012, l'interessata ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione su opposizione della CSC del 1° ottobre 2012 mediante il quale ha chiesto di tenere in considerazione una durata contributiva completa per gli anni 1966 e 1967 in virtù dei permessi B di cui sarebbe stata in possesso (come da allegato "Libretto per stranieri B" [doc. TAF 1]).

3.
Nella risposta al ricorso del 15 novembre 2012 (doc. TAF 5), l'autorità inferiore ha comunicato a questo Tribunale d'avere reso, il 31 ottobre 2012, giusta l'art. 53 cpv. 3 LPGA, una nuova decisione su opposizione (allegata in copia), in sostituzione della decisione del 21 marzo 2012, mediante la quale ha deciso di erogare in favore dell'assicurata una rendita di vecchiaia di fr. 79.-- al mese dal 1° aprile 2004. Detta rendita è stata calcolata segnatamente in base ad una durata di contribuzione di due anni (12 mesi nel 1966 e 12 mesi nel 1967). L'autorità inferiore ha pertanto proposto di stralciare la causa dai ruoli, essendo il litigio divenuto privo di oggetto.

4.

4.1. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 85bis cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e

per i superstiti (LAVS, RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dalla Cassa svizzera di compensazione.

4.2. In virtù dell'art. 3 lett. d^{bis} PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA.

4.3. Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto ammissibile.

5.

5.1. In virtù dell'art. 53 cpv. 3 LPGA, l'assicuratore può riconsiderare una decisione, contro la quale è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso. Peraltro, detta disposizione corrisponde all'art. 58 cpv. 1 PA (cfr. sentenza del Tribunale federale I 115/06 del 15 giugno 2007 consid. 2.1).

5.2. Secondo giurisprudenza, la decisione resa pendente lite toglie la controversia solo nella misura in cui accondiscende alle conclusioni dell'insorgente. Nella misura in cui non è stata risolta nella decisione successiva, la lite permane sulle domande non soddisfatte del ricorrente e in questo caso l'autorità di ricorso deve entrare nel merito di quanto è rimasto indeciso, prescindendo dal fatto se il ricorrente abbia o meno impugnato la seconda decisione (cfr. DTF 113 V 237 e DTF 107 V 250).

5.3. Nel caso concreto, nella risposta al ricorso del 15 novembre 2012 (doc. TAF 5), l'autorità inferiore ha informato questo Tribunale d'avere reso, il 31 ottobre 2012, una nuova decisione su opposizione in sostituzione della decisione del 21 marzo 2012 (recte: del 1° ottobre 2012 e conseguentemente anche della decisione "iniziale" del 21 marzo 2012), mediante la quale ha deciso di erogare in favore della ricorrente una rendita di vecchiaia di fr. 79.-- al mese dal 1° aprile 2012, rendita calcolata segnatamente in base ad una durata di contribuzione di due

anni (12 mesi nel 1966 e 12 mesi nel 1967). La nuova decisione accondiscende integralmente alle conclusioni ricorsuali dell'insorgente, la medesima avendo chiesto nel merito l'annullamento delle decisioni del 1° ottobre 2012 e 21 marzo 2012 ed il ricalcolo della rendita di vecchiaia sulla base di "una durata contributiva completa per gli anni 1966 e 1967" (doc. TAF 1). In particolare, non appare dagli atti di causa, segnatamente dalle allegazioni e prove presentate dalla ricorrente durante tutta la procedura, alcun motivo di dubitare del fatto che sia stato dato integralmente seguito alle conclusioni ricorsuali. Non è pertanto necessario attendere la scadenza del termine per inoltrare un eventuale ricorso contro la nuova decisione resa dell'autorità inferiore il 31 ottobre 2012, ricorso che non potrebbe che riguardare altri motivi nemmeno accennati dalla ricorrente nella causa in esame (cfr. DTF 107 V 250 consid. 3 ultimo paragrafo; cfr. pure sentenze del Tribunale amministrativo federale C-1806/2011 del 21 luglio 2011 e C-3281/2010 del 14 gennaio 2011). Pertanto, è a giusta ragione che l'autorità inferiore ha indicato alla ricorrente che qualora avesse non di meno inteso contestare la nuova decisione del 31 ottobre 2012 avrebbe dovuto inoltrare un nuovo ricorso nel termine di 30 giorni dalla notificazione di detta decisione (v. doc. TAF 5).

6.
Da quanto esposto, discende che il ricorso va stralciato dai ruoli, essendo venuto meno l'interesse degno di protezione della ricorrente all'annullamento o alla modificazione delle decisione impugnata.

7.
Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive d'oggetto (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF).

8.

8.1. Non si prelevano spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS).

8.2. Si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 500.--, tenuto conto del lavoro effettivo, molto contenuto, svolto dal rappresentante del ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico della CSC.

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.
La causa C-5223/2012 è stralciata dai ruoli siccome divenuta priva d'oggetto.

2.
Non si prelevano spese processuali.

3.
La CSC rifonderà alla ricorrente fr. 500.-- a titolo di spese ripetibili.

4.
Comunicazione a:

– rappresentante della ricorrente (Atto giudiziario; allegata: copia della risposta al ricorso dell'autorità inferiore del 15 novembre 2012)
– autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)

Il giudice unico:	La cancelliera:
Vito Valenti	Marcella Lurà

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF)

Data di spedizione: